**Allegato C**

**PATTO DI ACCREDITAMENTO**

**PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE SUL TERRITORIO DELL’AMBITO SOCIALE N16**

Nell'anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sede dell’ Ufficio di Piano dell’Ambito N.16 – Capofila Comune di Melito, sito in Melito (NA) alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_, si stipula il presente patto di accreditamento

**T R A**

Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente/Coordinatore dell’Ambito N.16 Capofila Comune di Melito, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede del Comune stesso di Melito (NA)

**E**

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale (o altro) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n° \_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F./P.IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 Ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

**Premesso che**

* la Cooperativa sociale (o altro) è stato ammessa/confermata, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale n. 11/2007 n. 4 del 7.4.2014 (pubblicato sul BURC n. 28 del 28.4.2014), all’iscrizione nell’ elenco dell’Ambito N16 dei soggetti accreditati per l’erogazione dei Servizi di Educativa territoriale;
* successivamente all’inserimento nell’elenco, l’Ambito territoriale sociale procederà alla individuazione degli utenti da avviare al servizio;
* la sottoscrizione del presente Patto di accreditamento non garantisce al prestatore di servizio alcun diritto all’affidamento del servizio, essendo l’attivazione dello stesso esclusiva prerogativa dell’Ambito N16/del Servizio Sociale Professionale e dell’utente stesso;

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art.1 - Finalità del patto di accreditamento e valore contrattuale del servizio**

Il presente Patto di Accreditamento (di seguito Patto) impegna i soggetti che lo sottoscrivono a garantire al cittadino ammesso la fruizione del Servizio di Educativa territoriale secondo le previsioni dell’Avviso di Manifestazione di interesse approvato con Determina Commissariale R.G. n.\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_, di cui l’ente accreditato dichiara di avere piena conoscenza ed accettare in tutte le sue parti e che si allega al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché delle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio.

La sottoscrizione del presente Patto non garantisce al prestatore di servizio alcun affidamento, essendo quest’ultimo demandato alla libera scelta della persona utente ammessa al servizio ed al perfezionamento delle procedure di attivazione.

**Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’accreditamento**

Le prestazioni dei servizi socio-educativi voucherizzabili sono quelle definite dall’avviso. Le prestazioni da erogare ad ogni persona utente del Servizio saranno meglio definite nel Piano Educativo Individualizzato elaborato dall’Equipe Multidisciplinare.

Il fornitore può introdurre, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale della persona utente.

**Art. 3 Costo voucher**

Il valore unitario di un voucher, tenuto conto del rispettivo CCNL, è di **21,00 euro** *(LIV. D2 – Educatore Professionale*).

**Art. 4 -Scelta del fornitore**

Il servizio fornito verrà erogato garantendo la libera scelta della persona utente tra tutti i fornitori accreditati presenti nell’Albo dei prestatori del servizio dell’Ambito N16. Nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati, la persona utente riceverà tempestiva comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, in modo da poter effettuare un’ulteriore scelta tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del servizio. In ogni caso la persona utente, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere un altro soggetto accreditato qualora subentrino oggettivi e giustificati motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Tale cambiamento sarà possibile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui la persona utente abbia trasmesso al fornitore ed all’Ambito N16 comunicazione scritta con indicazione delle oggettive motivazioni per le quali non ritiene di avvalersi più del fornitore precedentemente scelto.

**Art. 5 – Responsabilità ed obblighi dell’ente accreditato**

Il prestatore di servizio, con la sottoscrizione del presente Patto, assume i seguenti obblighi e responsabilità:

1 In relazione al servizio erogato, l’organizzazione accreditata assume i seguenti impegni:

1.a impegno a prendere in carico le persone utenti residenti nell’Ambito N16;

1.b impegno a fornire ai propri operatori tutti i mezzi, gli strumenti e gli ausili necessari ad un’adeguata erogazione del servizio secondo quanto previsto dalle norme vigenti, per l’espletamento delle mansioni, nonché per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

1.c impegno a garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore - utente;

1.d impegno a garantire la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la stessa qualifica;

1.e impegno ad effettuare qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, a norma del D. Lgs. 196/2003 e s.s. ed ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/679;

1.f impegno a produrre, ove ricorresse l’instaurazione di un rapporto contrattuale con l’Ente Comunale per uno o più utenti e prima dell’avvio delle prestazioni, idonee polizze assicurative nelle misure e modalità stabilite previste dall’ Avviso pubblico allegato al presente Patto;

1.g impegno a garantire l’erogazione delle prestazioni, trattandosi di servizi di pubblico interesse, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti essenziali;

1.h impegno a fornire una dotazione quantitativa e qualitativa di figure professionali stabili dotate di profilo coerente con quanto richiesto dalla normativa regionale;

1.i impegno ad adottare idonee modalità per il contenimento del turn-over degli operatori;

1.l impegno ad adottare adeguati strumenti per il coordinamento e la supervisione delle attività;

1.m impegno ad adottare un sistema interno di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati;

1.n impegno ad adottare uno strumento per la rilevazione della customersatisfaction da sottoporre, con cadenza trimestrale, agli utenti del servizio e da trasmettere all’Ambito N16 e relativa codifica.

***2. In relazione al personale impiegato, l’organizzazione dichiara di:***

a) applicare integralmente il C.C.N.L. di settore e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’obbligo di cui al presente punto vincola il soggetto accreditato anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se recede da esse; in caso di cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale;

b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);

c) garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio attivato per conto dell’Ambito N16 per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile presso terzi con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona;

***4. In relazione ai rapporti con l’Ufficio di Piano il prestatore del servizio ha l’obbligo di fornire, su richiesta di*** ***tale Ufficio , copia di tutti i documenti atti a verificare:***

* la presenza ed il permanere dei requisiti indispensabili per l’accreditamento;
* il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto, in materia di quantità/qualità del servizio erogato, così come previsto dall’ Avviso;
* copia delle polizze assicurative.

***5. in relazione ai rapporti con la persona utente:***

* a non rifiutare la scelta e l’esecuzione del piano di intervento a favore dell’utente che fa richiesta del servizio e a procedere alla successiva erogazione dello stesso nel rispetto del progetto individuale, secondo le ore e i costi previsti nel voucher/buono di servizio emesso. Qualora si verificassero situazioni eccezionali che impediscono al fornitore di eseguire il piano individualizzato, il fornitore dovrà darne tempestiva segnalazione all'Ente affinché, valutate le motivazioni, si esprima in merito. Nel caso vengano accolte le motivazioni del fornitore, la persona utente sarà chiamata ad effettuare una nuova scelta.
* a comunicare tempestivamente all’utente l'eventuale scostamento (anticipazione o ritardo) rispetto all'orario concordato;
* comunicare la propria eventuale cancellazione dall’Albo alle persone utenti che ha in carico, garantendo comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di 30 giorni, al fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore.
* Il fornitore risponde, direttamente ed indirettamente, di ogni danno – di qualunque tipo e senza alcuna esclusione - che dovesse derivare agli utenti e ai terzi, in conseguenza dell’espletamento del servizio erogato e si assume, inoltre, la responsabilità per ogni danno – di qualunque tipo e senza alcuna esclusione - che, in relazione all’espletamento del servizio, dovesse derivare all’Ambito N16;

L’Ambito N16 si riserva espressamente di agire nei confronti del fornitore per il recupero di ogni somma o spese che, per qualsiasi titolo, ragione o causa, dovesse essere posta a carico dell’utente e/o viceversa, in dipendenza del servizio erogato in regime di accreditamento.

Per una corretta gestione dei rapporti utente-ente accreditato si rinvia e si sottoscrive quanto stabilito nell’Avviso allegato al presento atto.

**Art. 6 – Impegni Ufficio di Piano**

Spetta all’Ufficio di Piano:

* verificare la disponibilità del soggetto fornitore del servizio scelto dal beneficiario o dal familiare di riferimento;
* curare gli aspetti amministrativi connessi all’emissione del voucher e alla sua successiva liquidazione;
* mantenere i contatti con il soggetto fornitore nella persona del Coordinatore del servizio e con il referente designato del Servizio Sociale per il monitoraggio e la verifica del servizio attivato.

**Art.7 Procedura di utilizzo del voucher**

* Il voucher sociale è periodico.
* Il voucher sociale ha una validità massima pari al periodo indicato nel P.E.I..

**Art.7 Rendicontazione e liquidazione**

Il corrispettivo economico a carico dell’Ambito N16 per le attività svolte verrà corrisposto previo deposito della documentazione comprovante l’avvenuta erogazione del servizio e previo visto del Funzionario responsabile del Comune attestante la congruenza tra gli atti autorizzativi ed il servizio erogato. Solo in seguito al suddetto visto del Funzionario sarà possibile emettere fattura intestata allo “Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale sociale N16\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secondo la vigente normativa in materia di fatturazione elettronica. La fatturazione dovrà essere presentata entro \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

a. i riferimenti del Patto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, altri dati comunicati dall’Amministrazione );

b. l’importo espresso in Euro;

c. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;

d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).

e. ogni altra indicazione utile.

Il voucher socio assistenziale non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammesse forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o usufruite parzialmente.

Nell'ipotesi in cui dal D.U.R.C. dovessero risultare inadempienze si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**Art. 8 – Controlli**

L’Ufficio di Piano esercita, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Regionale n° 4 del 07/04/2014, le funzioni di controllo e di vigilanza sul servizio attraverso verifiche periodiche sul suo andamento e sul livello qualitativo degli interventi assistenziali resi dai fornitori. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti “accreditati” mantengano il possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento.

Il prestatore del servizio, annualmente, entro il mese di gennaio, fornirà all’ Ambito un resoconto dettagliato delle attività relative al servizio svolto nell’anno precedente indicando, in particolare, i seguenti dati:

* numero di utenti seguiti;
* tipologia di prestazioni erogate;
* personale impegnato, indicando il titolo professionale di ognuno;
* turn-over del personale impiegato.

Contestualmente dovrà essere presentato anche il programma delle attività di formazione del personale previste per l’anno in corso.

L’Ambito N16 effettuerà idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità del servizio, con facoltà di revoca dell’accreditamento, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente ed inviare comunicazione in caso di attivazione, sospensione, modifica, proroga del servizio.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito N16 ha potere di vigilanza e controllo in ordine all’adempimento del servizio ed al rispetto per quanto riguarda:

* il rispetto delle norme contrattuali, contributive, assicurative ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente del soggetto accreditato;
* il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che in termini di customersatisfaction;
* il possesso ed il mantenimento dei requisiti indispensabili indicati nell’Avviso di accreditamento;
* il mantenimento degli impegni e degli oneri assunti con l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell’ Avviso e sottoscritte nel Patto di Accreditamento.

I controlli periodici del servizio saranno basati sulle seguenti informazioni, che l’ente accreditato si impegna a trasmettere mensilmente, sotto forma di relazione, all’Ufficio di Piano :

valutazione delle relazioni di servizio, rilevazione del numero dei servizi resi, rilevazione del numero degli utenti in carico, indice di permanenza in carico degli utenti.

Il prestatore del servizio si impegna a trasmettere annualmente all’Ambito N16 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.s.m.m.i.i. attestante la permanenza dei requisiti dichiarati all’atto di inserimento nell’albo, consapevole che, in mancanza, verrà dichiarata la decadenza dall’Elenco.

**Art. 9 - Durata**

Il presente Patto di Accreditamento ha decorrenza dalla data di stipula del presente atto e vincola l’Ambito N16 sino a concorrenza delle risorse finanziarie programmate per il servizio nell’annualità corrente del Piano Sociale di Zona.

**E’ escluso il rinnovo tacito.**

L’Amministrazione Competente dispone, con atto scritto e motivato entro la sua scadenza, il rinnovo del presente Patto di Accreditamento ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l’obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione al prestatore del servizio e di acquisirne formale accettazione.

**Art. 10 - Garanzie**

“Il Prestatore” si impegna a:

* mantenere gli standard di servizio individuati dall’ Ambito N16 assumendo la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere dai propri operatori;

**Art. 11- Assicurazione**

“Il prestatore”, gestore del Servizio di Educativa territoriale/Assistenza domiciliare, esibisce polizza n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stipulata con Assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348/82 per un massimale di almeno **euro 1.000.000,00** per ogni singola garanzia.

**Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le somme spettanti al “*prestatore*”, per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione.

I pagamenti saranno disposti su presentazione di regolari fatture. *“Il Prestatore*”, dovrà essere in regola con la documentazione (D.U.R.C.) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti senza della quale non si procederà a dar corso ai pagamenti.

*“Il Prestatore*” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna ad utilizzare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

*“*Il Prestatore” dichiara espressamente che il conto dedicato è il seguente: IBAN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – BANCA \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – FILIALE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E CHE LA PERSONA ADDETTA AD OPERARE SUL CONTO E’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NATO A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E RESIDENTE A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 13 - Penali per ritardi e inadempienze**

a) Nel caso di carenze o inadempienze parziali, fatto salvo l’obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, saranno applicate le seguenti penalità:

1. per la ritardata erogazione del servizio di minuti 15 e non recuperati a seguire, € 50,00 di penalità per ogni potenziale utente non assistito;

2. per la ritardata erogazione del servizio di minuti 30 e non recuperati a seguire, € 100,00 di penalità per ogni potenziale utente assistito;

3. per l’assegnazione al servizio di personale che non abbia i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio – revoca dell’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati;

4. mancata effettuazione delle prestazioni affidate – revoca dall’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati.

Le penali saranno applicate all’atto della liquidazione, mediante detrazione dall’importo dovuto per la gestione del servizio. Salvo quanto previsto dai punti 2 e 3, l’applicazione della terza penale nell’arco della gestione darà luogo alla cancellazione dall’albo dei soggetti accreditati

b) L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il prestatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.

c) In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.

d) E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

**Art. 14 - Cause di risoluzione**

Si potrà altresì procedere alla risoluzione del Patto, con clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva, inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;

2. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

3. sospensione arbitraria del servizio;

3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

4. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

5. nel caso di ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.

6. il contraente venga diffidato 2 volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini del Patto.

7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Patto;

8. irregolarità contabili, amministrative o di altra natura, tali da compromettere la regolare esecuzione del patto;

9. gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e perdita dei requisiti di accreditamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’Amministrazione accertata che l’esecuzione del presente Patto di Accreditamento non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale *il prestatore*  si deve uniformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Patto di Accreditamento è risolto di diritto.Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Il prestatore del servizio può dichiarare formale rinuncia all’erogazione del servizio con preavviso di almeno 10 giorni sulla data di validità della comunicazione.

Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile l’Ambito N16 può recedere dal Patto di Accreditamento, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne il gestore del *Servizio* delle spese sostenute, del servizio reso e del mancato guadagno.

**Art. 15 - Cessione del patto e dei crediti**

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del prestatore accreditato.

E’ ammessa la cessione dei crediti.

**Art. - 16 Modifica degli assetti proprietari**

Il Soggetto prestatore del servizio è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

**Art. 17 - Fallimento**

Il fallimento del Soggetto accreditato comporta, lo scioglimento ope legis del Patto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’approvazione dell’Elenco.

**Art. 18 - Controlli**

L’Amministrazione Competente dell’Ambito N16 si riserva di effettuare i controlli in qualsiasi momento rispetto al mantenimento dei requisiti comuni e specifici inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l’accreditamento previsti nel *Regolamento Regionale n. 4 del 7/04/2014* e relativo “*Catalogo dei servizi*”.

L’Amministrazione Competente dell’Ambito N16 provvederà ad effettuare controlli a campione sull’adempimento di quanto previsto nel presente Patto e nell’offerta progettuale dell’accreditato, nonchè in merito al buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che in termini di customer satisfaction, anche mediante accesso a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati anche tramite richiesta di produzione di documentazione.

**Art. 19 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del patto di accreditamento sarà competente, esclusivamente, il Tribunale di Napoli.

**Art. 20 - Privacy**

Il soggetto accreditato assume ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 - comma 1 lett. f) – e 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell’esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita ed adotta tutte le misure di sicurezza, minime ed idonee, nonché tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

A tal riguardo il soggetto accreditato dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l’organizzazione, senza alcuna possibilità da parte del Comune di Melito, Capofila dell’Ambito N16, di interferire sull’organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo al soggetto accreditato.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Art. 21 - Registrazione**

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.

**Art. 22 - Accettazione delle condizioni**

Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, il prestatore affidatario del servizio dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli articoli del presente Patto di Accreditamento.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, che viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

 Il Legale rappresentante L’Amministrazione

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*